

# COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO

## STATUTO

### ART. 1

(Denominazione finalità e sede)

1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito (di seguito CNM), organismo fornito di personalità di diritto pubblico, di cui all'articolo 4 bis, comma 8 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e dall'articolo 2, commi da 185 a 187 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha sede in Roma.
2. L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'attività del CNM ha i seguenti obiettivi:
  - a) promuovere la conoscenza del microcredito come strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà;
  - b) individuare misure per stimolare lo sviluppo delle iniziative dei sistemi finanziati a favore dei soggetti in stato di povertà, al fine di incentivare la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale;
  - c) promuovere la capacità e l'efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e di microfinanziamento nel rispondere alle necessità dei soggetti in stato di povertà, al fine di promuovere innovazione e partenariati nel settore;
  - d) agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri.
4. Il CNM promuove, nei limiti della legge e nel rispetto delle competenze di altri enti ed organismi, ogni attività ed iniziativa. In particolare, può essere disposta:
  - a) la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza;
  - b) la promozione del coinvolgimento di soggetti del settore privato e del sistema finanziario in iniziative di microfinanza;
  - c) l'individuazione dei settori, delle categorie di beneficiari e delle aree geografiche più bisognose di sostegno, prestando particolare attenzione alla microfinanza rurale;
  - d) la predisposizione di programmi di intervento, anche su proposta delle categorie interessate;
  - e) la predisposizione di meccanismi di supervisione e controllo dei programmi di microfinanza da sottoporre alle autorità competenti;
  - f) la programmazione di incontri, conferenze ed eventi speciali;
  - g) la definizione ed il sostegno di azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema, anche presso le università, in accordo con il Ministero competente, anche attraverso osservatori universitari;
  - h) la predisposizione di web-sites e links dedicati alla microfinanza;
  - i) la proposta di sistemi utili all'aggregazione dei dati e di informazioni relative alla microfinanza italiana;
  - j) l'organizzazione di "awards" nazionali per micro-imprenditori e "Providers" innovativi di microfinanza;
  - k) la promozione e l'adozione di strumenti idonei per sensibilizzare l'opinione pubblica ed informarla costantemente sulla tematica del microcredito;
  - l) la promozione di partenariati strategici tra il Governo Italiano, gli organismi dell'Unione Europea, gli organismi delle Nazioni Unite, gli organismi finanziari multilaterali, il settore pubblico, privato, la società civile, le ONG e gli istituti di microcredito;
  - m) la promozione di attività delle istituzioni di microcredito esistenti al fine di favorire il loro potenziamento strutturale nella valutazione del target di riferimento e dei servizi proposti;

- n) l'attuazione delle attività, in campo nazionale ed internazionale, utili e necessarie per ottenere l'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi al fine di implementare il Fondo comune;
- o) attività di promozione per la costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza, in campo nazionale ed internazionale.

## ART. 2

(Adesione al Comitato. Esclusione degli aderenti)

1. L'ammissione a partecipare al CNM, quale aderente, è deliberata dal Consiglio di amministrazione a domanda dell'interessato. Gli aderenti ammessi hanno pari diritto di voto nel Consiglio Nazionale. Gli aderenti possono revocare la propria adesione con comunicazione scritta, che ha effetto con l'effettiva consegna al CNM. Il recesso dal CNM, per qualsiasi motivo, non comporta alcun effetto di natura patrimoniale. Per gravi motivi un aderente può essere escluso dal CNM con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione scritta sui motivi. L'interessato può opporsi in forma scritta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, il Consiglio Nazionale delibera in via definitiva sull'esclusione.

## ART. 3

(Fondo comune e regolamento di amministrazione e contabilità)

1. Il Fondo comune, unico e indivisibile, con le dotazioni di cui all'art. 2, commi da 185 a 187 della legge n. 244 del 2007 è destinato solo alla realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli articoli 1. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione né istituiti fondi o riserve. Le modalità di gestione patrimoniale e finanziaria del CNM sono stabilite dalla legge e dai regolamenti.

## ART. 4

(Organi del Comitato)

1. Gli organi del CNM sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Con apposito regolamento sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento degli Organi del Comitato e delle strutture di supporto nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 187 della legge n. 244 del 2007, che costituiscono limite massimo di spesa.

3. Salvo quanto previsto per la fase iniziale, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

4. Il Presidente:

- a) rappresenta il CNM nei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali ed ha la legittimazione attiva e passiva in nome e per conto del Comitato;
- b) presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e predisponde l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- d) convoca e predisponde l'ordine del giorno e presiede il Consiglio Nazionale;
- e) nomina il Segretario Generale;
- f) può nominare un vice Segretario Generale;

- g) può nominare un Vice Presidente fra i componenti del CNM al quale delegare specifici poteri o funzioni;
- h) adotta i provvedimenti secondo le competenze attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- i) predispone i progetti da presentare ai finanziatori terzi per l'ottenimento dei finanziamenti destinati al Fondo comune;
- l) esamina i progetti presentati da terzi e dispone la destinazione dei finanziamenti con facoltà di proporli all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
- m) può nominare i consulenti, in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

#### ART. 5 (Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal presidente, dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un ulteriore quadriennio.

2. Il Segretario Generale:

- a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Nazionale;
- b) esercita i poteri e svolge i compiti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio nazionale ed esercita i poteri di gestione del CNM per il raggiungimento dei suoi scopi nel rispetto dei regolamenti, secondo le indicazioni e direttive del Presidente;
- c) svolge le attività indicate nel regolamento di Amministrazione e contabilità; assume, in via eccezionale e temporanea, i poteri e le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente;
- d) predispone il progetto di bilancio per la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 6 (Il Consiglio di Amministrazione)

1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio Nazionale, durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili una sola volta. In caso di morte o di dimissioni di uno o più membri prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I membri eletti in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) nomina un Presidente onorario che rappresenta all'estero il Consiglio nazionale ed il suo Presidente;
- c) vigila sull'attività svolta dal Segretario generale;
- d) svolge le attività di competenza previste nel regolamento di amministrazione e contabilità;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione degli aderenti al CNM;
- f) redige e delibera la relazione programmatica annuale;
- g) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti, finanziamenti, eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, da enti locali e da altri enti pubblici e privati;
- h) determina le modalità di utilizzo del Fondo comune in relazione alle attività straordinarie;
- i) delibera la variazione della sede del CNM;
- l) delibera il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e delibera il bilancio pluriennale sulla base della relazione programmatica predisposta dal CNM.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax, telegramma o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se assunte alla presenza di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni sei mesi.

#### ART. 7 (Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è composto dagli aderenti ammessi al CNM, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e può riunirsi in sede ordinaria e in sede straordinaria. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente con avviso spedito agli aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo con fax, telegramma o posta elettronica almeno otto giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano al Consiglio nazionale con il legale rappresentante. Per le pubbliche Amministrazioni partecipa al Consiglio nazionale il soggetto che riveste la responsabilità apicale un delegato da quest'ultimo. Il Consiglio Nazionale in sede ordinaria è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti ed, in seconda convocazione, è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale in sede straordinaria è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è presieduto dal Presidente.

2. Il Consiglio Nazionale in sede ordinaria:

- a) approva la relazione programmatica delle attività presentata dal Presidente, preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) esamina ed approva le proposte del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- e) delibera sull'opposizione contro la delibera di esclusione di cui all'articolo 2.

3. Il Consiglio Nazionale in sede straordinaria delibera:

- l'approvazione e le modificazioni dello statuto;
- la devoluzione del Fondo Comune in caso di scioglimento del CNM.

4. Delle deliberazioni è redatto apposito verbale.

5. I membri del Consiglio Nazionale presentano annualmente, ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze ed esperienze, documentate proposte per la realizzazione degli scopi e delle attività previste dall' articolo 1 commi 3 e 4.

ART. 8  
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere iscritti al registro dei revisori contabili; sono eletti e possono essere revocati dal Consiglio Nazionale in seduta ordinaria. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti devono essere, a pena di invalidità, convocati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione:
  - a) verifica la correttezza dell'attività amministrativa con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;
  - b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri contabili e delle scritture contabili;
  - c) redige una relazione sul bilancio di previsione e sul bilancio e consuntivo;
  - d) svolge le attività indicate dal Regolamento di amministrazione e contabilità, previsto dall'articolo 5.